

## NOTE SUGLI ADEMPIMENTI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO - POS

Entrerà in vigore dal 30 giugno 2014 il DL 279/2012 (Sviluppo Bis) nel quale si indica, per la vendita di prodotti e di prestazione di servizi, si è tenuti ad accettare anche i pagamenti con carte di debito. La carta di debito è meglio conosciuta come "bancomat" e quindi interagisce direttamente con il sistema bancario attraverso lo strumento denominato POS: quando si paga la somma viene immessa subito come prelievo dal proprio conto corrente e trasferita sul conto corrente del titolare del POS (acronimo che sta per Point of Sale).

Ecco il testo del DL (art. 15 - comma 4) :

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Allego il testo della Circolare del Consiglio Nazionale Forense in merito alla interpretazione di questa norma:

*Come appare evidente anche a prima lettura, la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento.*

*In altre parole, salvi i limiti vigenti nell'ordinamento (perché previsti da altre fonti; si pensi ad esempio al divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione in commento; cfr. art. 49, d. lgsl. 231/2007), la volontà della parti del contratto d'opera professionale (cliente ed avvocato) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento. Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo.*

*A ben vedere, dunque, la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all'avvocato di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi che, considerate le prassi in uso nei fori, per molti colleghi potrebbe anche non verificarsi mai. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l'avvocato ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il*

*debitore dall'obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.*

*Così precisati i termini della questione, va da ultimo ricordato che la normativa regolamentare di attuazione (DM Sviluppo economico 24 gennaio 2014) fornisce la definizione giuridica di “carta di debito” (“strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale”) e precisa il limite di valore oltre il quale si applica il predetto onere (pagamenti di importo superiore ai trenta euro; cfr. art. 2, comma 1, DM cit.).*

Quindi non si tratta di obbligo di installare il POS bensì di essere tenuti ad accettare anche pagamenti con uno strumento diverso dagli usuali e cioè con la carta di debito che però necessita di avere il POS.

Non avere il POS non porta sanzioni nel caso un cliente voglia pagare con questo strumento ma non lo può fare e neppure il non poterlo fare non estingue il debito.

Suggerimenti: inserire nei propri disciplinari di incarico anche la modalità di pagamento prevista escludendo quella con carta di debito.

In ogni caso alcuni gruppi bancari stanno offrendo agli Ordini Professionali il POS a costo zero, ciò non toglie che per ogni transazione è prevista una commissione che si aggira attorno al 5% del valore della transazione (a seconda dei contratti che si possono concordare con le banche).